

REPUBBLICA ITALIANA

TRIBUNALE DI TREVISO

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il giudice dott.ssa Susanna Menegazzi

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa promossa

da

elettivamente domiciliato a presso lo studio dell'Avv.to

rappresentata e difesa dall'Avv.to Franco Fabiani come da
procura a margine dell'atto di citazione

parte attrice

nei confronti di

BANCA ANTONVENETA S.P.A.

parte convenuta

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A.



elettivamente domiciliata a Treviso presso lo studio dell'Avv.to
rappresentata e difesa dall' _____ come da procura
in calce alla comparsa di costituzione e risposta

parte convenuta

causa iscritta a ruolo in data 15/3/2011 al n. _____ avente ad
oggetto: contratto di conto corrente;
trattenuta in decisione all'udienza del 31/10/2014 sulle seguenti

CONCLUSIONI

per _____

“Piaccia all’Ill.mo Tribunale di Treviso, *contrariis reiectis*,
accertato che il corretto soggetto passivo del presente procedimento è
l’intervenuta Banca Monte Dei Paschi di Siena s.p.a., dichiarare la
estromissione della costituita Banca Antonveneta s.p.a. e per l’effetto
accertare e dichiarare l’illegittimità della applicata prassi di capitalizzazione
degli interessi a debito, nonché, dell’addebito di somme per spese di
chiusura periodica del conto e, per l’effetto, condannare la Banca Monte Dei
Paschi di Siena s.p.a. a pagare alla attrice la somma di euro 30.639,58 come
evidenziato dalla esperita istruttoria (pag. 20 della CTU) risultante a credito
dell’attrice per la restituzione di somme dalla correntista corrisposte per i
titoli di cui sopra con gli interessi legali di mora dalla domanda al saldo.
Con condanna della Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a. al pagamento
degli oneri di CTU, ivi incluso quanto provvisoriamente anticipato.



Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa, comprensivi di oneri per la consulenza tecnica di parte, oltre rimborso forfetario spese generali (15%) IVA e CpA come per legge da liquidarsi in via di distrazione a favore dello scrivente procuratore antistatario che dichiara di avere anticipato le spese e non riscosso diritti ed onorari”.

per BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. :

“Nel merito

Voglia il Tribunale:

1)- accertare e dichiarare che la liquidazione trimestrale degli interessi maturati sul conto corrente bancario intrattenuto dall’attore presso la convenuta, fino al mutamento dell’indirizzo della Cassazione in ordine alla natura di uso negoziale della clausola contenuta nei contratti di conto corrente bancario, è stata applicata dalla Banca e da tutto il Sistema bancario in assoluta buona fede contrattuale;

In subordine la liquidazione annuale degli interessi.

2)-accertare e dichiarare che per i conti correnti bancari non sussiste, comunque, anatocismo vietato ex art. 1283 c.c. per la natura particolare del contratto medesimo, come previsto dal codice civile vigente.

4)- accertare e dichiarare che l’azione di ripetizione, degli interessi e della commissione di massimo scoperto, fondata sull’art. 2033 c.c. è prescritta per il decorso dei termini di cui all’art. 2946 c.c. che decorrono dalla data di scritturazione di ciascuna operazione di addebito e/o accredito.

5) – accertare e dichiarare che la Banca ha applicato al rapporto dedotto in causa interessi e commissioni, conformi alle pattuizioni e nelle forme previste dall’art. 117 TUB.



6)- accertare e dichiarare la legittimità della debenza, da parte dell'attrice, alla convenuta delle commissioni di massimo scoperto applicate al conto corrente, e delle spese relative alla gestione del rapporto.

7)-Accertare e dichiarare che la Banca Antonveneta Spa, così come pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale (doc. n. 3) con decorrenza 1/4/2000 ha applicato la liquidazione trimestrale degli interessi a debito ed a credito; aderendo alle disposizioni contenute nella delibera del CICR del 9 febbraio 2000.

8)- Accertare e dichiarare che la Banca non ha applicato al rapporto interessi usurari che tali possano essere considerati in relazione al superamento dei tassi soglia trimestralmente indicati dalla Banca di Italia.

In via istruttoria

La Banca si oppone a tutte le richieste istruttorie di parte avversa per i motivi esposti in premessa.

A seguito di quanto sopra accertato e dichiarato Voglia il Tribunale rigettare tutte le domande proposte dall'attrice con il carico delle spese di lite”.

MOTIVAZIONE

chiede la condanna di Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a. alla restituzione delle somme illegittimamente addebitate sul conto corrente n. poi rinumerato alla stessa intestato presso Banca Antonveneta s.p.a., poi incorporata da Monte dei Paschi di Siena s.p.a., a titolo di interessi anatocistici e di spese fisse di chiusura periodica del conto e per interessi oltre il tasso soglia antiusura.



La banca eccepisce la prescrizione e la legittimità di ogni addebito.

Ciò premesso, dalla documentazione prodotta dalle parti e dalla consulenza contabile espletata dal dott. Luigi Di Fant al cui contenuto qui integralmente ci si riporta, risulta che la banca ha illegittimamente addebitato sul conto in questione la somma di euro 30.639,58 per interessi debitori anatocistici e spese fisse di chiusura conto (si veda pagina 21 della relazione e conteggi allegati).

In sintesi:

1) L'eccezione di prescrizione è infondata.

Le regole in materia sono dettate da Cass SSUU nr 24418/2010.

Il termine decennale decorre dalla chiusura del conto (nel nostro caso il 17/1/2005); solo per i versamenti aventi natura meramente ripristinatoria della provvista il termine di prescrizione decorre dalla data della annotazione.

L'onere della indicazione dei versamenti aventi natura di pagamento grava sulla banca che ha eccepito la prescrizione.

Su questo punto si è pronunciata recentemente Cass nr. 4518/2014 secondo cui “ ... i versamenti eseguiti su conto corrente, in corso di rapporto hanno normalmente funzione ripristinatoria della provvista e non determinano uno spostamento patrimoniale dal solvens all'accipiens. Tale funzione corrisponde allo schema causale tipico del contratto. Una diversa finalizzazione dei singoli versamenti (o di alcuni di essi) deve essere in concreto provata da parte di chi intende far decorrere la prescrizione dalle singole annotazioni ... ”



Nel nostro caso la banca non ha provato se vi siano annotazioni corrispondenti a pagamenti anziché a versamenti ripristinatori della provvista (risulta che la banca abbia costantemente tollerato sconfinamenti) .

2) In materia di anatocismo trimestrale vale l'ormai consolidato principio per cui la prassi un tempo seguita in materia dalle banche deve ritenersi senz'altro illegittima (v. Cass nr. 2374/99 e nr. 3096/99 e poi Cassazione a Sezioni Unite nr. 21095/2004; nello stesso senso è la successiva unanime giurisprudenza); è poi inutile indagare se la banca si sia o meno adeguata alle prescrizioni di cui alla delibera CICR del 9/2/2000 perché se anche la banca avesse operato la capitalizzazione degli interessi debitori e creditori con identica periodicità e nel rispetto della delibera CICR, tuttavia per rendere legittima la capitalizzazione occorre che la stessa sia frutto di un accordo, non potendo discutersi di modifica "*in melius*" rispetto ad una clausola in precedenza nulla.

Si deve inoltre escludere di poter convertire la capitalizzazione trimestrale con quella semestrale o annuale, in mancanza di un meccanismo normativo di sostituzione delle clausole contrattuali che consenta l'applicazione di una capitalizzazione con cadenza temporale diversa; ciò che è stato confermato da ultimo da Cass. SSUU nr. 24418/2010.

3) Il c.d. metodo sintetico utilizzato dal CTU nel ricostruire l'andamento del rapporto consente di pervenire a risultati certi o comunque idonei all'accoglimento della domanda: lo stesso CTU riferisce che , dal punto tecnico, il metodo utilizzato è un "metodo non puntuale ma sufficientemente preciso" (così a pagina 11 della relazione).



Va aggiunto che, a fronte di un risultato sufficientemente preciso quale emerge dalla documentazione a disposizione del CTU , è onere della banca dimostrare, producendo la relativa documentazione, se in quale misura il calcolo effettuato presenti errori.

4) Quanto alla posizione di Banca Antonveneta s.p.a.: le parti hanno dato atto che la stessa è stata incorporata nella Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a. in data anteriore alla notificazione della citazione.

La notificazione a Banca Antonveneta s.p.a. deve quindi ritenersi affetta da nullità, perché rivolta ad un soggetto estinto; detta nullità è stata sanata dall'intervento in causa della società incorporante, successore a titolo universale delle obbligazioni facenti capo alla incorporata.

Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Il Tribunale di Treviso, definitivamente pronunciando nella causa civile nr. _____ ogni diversa domanda, eccezione e deduzione respinta così decide:

1. condanna Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a. al pagamento di euro 30.639,58 in favore di _____ oltre interessi dalla domanda al saldo;
2. condanna Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a alla rifusione delle spese di lite in favore di _____ spese che si liquidano complessivamente in euro 4.500 per compenso professionale, oltre ad euro 558 per anticipazioni; oltre rimborso spese generali, I.V.A. e C.P. come per _____



legge; oltre alla rifusione della spesa di CTP pari ad euro 3.636,90; con
distrazione in favore del procuratore che si è dichiarato antistatario;

3. pone la spesa della C.T.U. a carico di Banca Monte dei Paschi di Siena
s.p.a..

Treviso, 29/1/2015

il giudice
Susanna Menegazzi

